



## SPIN 2015

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni: contenuti, profili di attenzione, benefici attesi

**Francesca Provini**

SERVIZIO SUPERVISIONE MERCATI E SISTEMA DEI PAGAMENTI



# Il processo evolutivo del sistema dei pagamenti




**Il mercato dei pagamenti è influenzato da differenti «spinte al cambiamento»**




# Pagamenti con strumenti alternativi al contante ITALIA 2014

## Numero Transazioni



## Importo Transazioni



**Anche per i prodotti più tradizionali e cartacei, come l'assegno, occorre avviare processi che sfruttino le tecnologie informatiche**

## **Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni**

**Introdurre nei circuiti tradizionali il massimo grado possibile di digitalizzazione in un'ottica di efficienza e sicurezza**

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni



## PRINCIPALI OBIETTIVI

Attribuire valore giuridico alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e all'utilizzo della forma elettronica negli atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e constatazione equivalente) di assegni presentati elettronicamente.

Realizzare modalità più efficienti di lavorazione degli assegni (a livello interbancario e di singolo istituto).

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni



## BENEFICI ATTESI

**Per gli intermediari:** diminuzione, dei tempi, dei rischi e dei costi connessi con la gestione della materialità degli assegni.

**Per gli utenti:** maggior certezza giuridica (anche attraverso l'eliminazione del cd doppio circuito), possibili riduzioni dei tempi di riconoscimento dei fondi (valuta e disponibilità).

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni

**PRINCIPALI ASPETTI DISCIPLINATI DAL  
«COMBINATO DISPOSTO» DEL  
REGOLAMENTO MEF E DEL REGOLAMENTO BI**

**CON L'OBIETTIVO DI**

**ASSICURARE ELEVATI LIVELLI DI  
SICUREZZA E EFFICIENZA  
OPERATIVA AL NUOVO SISTEMA**

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni





# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni




## AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica ad assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia denominati in euro, tratti su una filiale italiana di banca italiana o di banca estera, negoziati sul territorio della Repubblica italiana.

In un'ottica di uniformità e semplicità operativa alcune previsioni - dematerializzazione, protesto constatazione equivalente, consegna documentazione, outsourcing - possono applicarsi anche ai titoli presentati al pagamento direttamente al trattario o all'emittente, poiché in questi casi «il negoziatore coincide con il trattario o con l'emittente».

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni



**GENERAZIONE  
DELL'IMMAGINE  
DELL'ASSEGNO**

L'obiettivo è quello di garantire l'unicità dell'immagine dell'assegno ed evitare che lo stesso titolo venga presentato al pagamento più di una volta. Il processo di generazione dell'immagine deve quindi assicurare che il titolo cartaceo venga utilizzato una sola volta per generare una sola immagine avente valore ai sensi della nuova normativa. Per assicurare uniformità e interoperabilità vengono individuate le caratteristiche tecniche dell'immagine degli assegni e delle firme utilizzate per la sua generazione.

Venendo meno l'unicità fisica che caratterizza i titoli cartacei assume particolare importanza l'adozione da parte degli intermediari di presidi tecnici e organizzativi atti a perseguire i suddetti obiettivi.

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni

## PRESENTAZIONE AL PAGAMENTO IN FORMA ELETTRONICA DELL'ASSEGNO

Con l'obiettivo di assicurare alla presentazione elettronica gli stessi livelli di certezza giuridica di quella fisica viene definito il momento in cui la presentazione si considera effettuata, indicandone tempistiche e modalità.

La presentazione al pagamento in forma elettronica si considera effettuata quando il trattario o l'emittente ricevono in via telematica dal negoziatore:

- l'immagine dell'assegno (unitamente ai dati previsti dal Regolamento BI) per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a 5.000 euro
- i soli dati previsti dal Regolamento BI per assegni bancari e postali, di ammontare pari o inferiore a 5000, nonché per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d'Italia, di qualsiasi ammontare.

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni

## TEMPISTICA

Per assicurare certezza all'intero meccanismo sono previsti tempi massimi per le diverse fasi del ciclo di lavorazione degli assegni, in particolare:

La presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno deve avvenire non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno è stato girato per l'incasso al negoziatore (T +1) .

Se il negoziatore ha necessità dell'immagine dell'assegno per effettuare controlli sul titolo (si può trattare di casi cd. «sotto soglia» in cui la presentazione era stata effettuata con invio dei soli dati) esso deve richiedere l'immagine dell'assegno al negoziatore in tempi che rendano possibile l'invio dell'immagine non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione (entro T +2).

Per tener conto di casi in cui l'incasso avvenga attraverso sistemi alternativi alla consegna presso lo sportello, il termine per la presentazione al pagamento decorre dal giorno in cui il titolo perviene al negoziatore. Gli intermediari informano i propri clienti sui tempi massimi entro cui i

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni



## DATI DA TRASMETTERE

Per assicurare uniformità all'intero processo di scambio sono individuati i dati minimi che il negoziatore deve trasmettere in via telematica al trattario o all'emittente:

- identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB)
- identificativo del trattario o dell'emittente (codice ABI e CAB)
- importo
- data di emissione
- numero identificativo dell'assegno
- nome del beneficiario per i titoli per i quali l'informazione sia rilevabile in maniera automatizzata

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni



## RETI TRASMISSIVE

L'obiettivo è quello di non imporre l'utilizzo di una specifica rete trasmissiva ma al contempo di assicurare livelli operativi, di servizio e di sicurezza non inferiori a quelli che caratterizzano le reti attualmente utilizzate a livello interbancario (e stabiliti dalla Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione (CIPA) per il "Sistema per la trasmissione telematica di dati») e garantire il colloquio/interoperabilità tra intermediari collegati a reti diverse.

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni

**PROTESTO/  
CONSTATAZIONE  
EQUIVALENTE IN VIA  
TELEMATICA**

In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica il protesto o della constatazione equivalente possono essere richiesti dal trattario/emittente (per conto del negoziatore) esclusivamente per via telematica e levati in via telematica dal pubblico ufficiale a ciò abilitato.

Al fine di garantire uniformità al sistema e preservare l'unicità della richiesta di protesto/constatazione equivalente sono fornite indicazioni (ad es. informazioni minime da trasmettere, formato dell'atto del protesto, ecc) e viene ribadita l'importanza che le attività siano sostenute, a livello di singolo intermediario, da adeguati presidi organizzativi e procedurali.

Alcune indicazioni - in tema di sicurezza, riservatezza e tempistica di funzionamento – riguardano le reti trasmissive da utilizzare per le attività legate al protesto/constatazione equivalente.

L'istituto del protesto e la sua tempistica rimangono immutati, viene invece previsto un tempo massimo per l'invio telematico del protesto/constatazione equivalente dal trattario/emittente al negoziatore (non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all'acquisizione).

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni



**ATTIVITA'  
ESTERNALIZZABILI**

Per consentire agli operatori di scegliere il modello operativo più adeguato alle proprie esigenze è prevista la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per tutte le attività contemplate nel Regolamento BI ad eccezione di quelle relative all'apposizione della firma digitale in fase di generazione dell'immagine dell'assegno (possono comunque essere esternalizzate le attività materiali di generazione dell'immagine dell'assegno).

La responsabilità delle attività esternalizzate resta sugli intermediari che ne devono presidiare i rischi anche esercitando le necessarie attività di controllo. Gli intermediari individuano il soggetto cui esternalizzare le predette attività in base a competenza, capacità e sussistenza delle eventuali autorizzazioni richieste dalla legge.



# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni

## **CONSERVAZIONE/REGISTRAZIONE**

Il negoziatore deve conservare l'immagine dell'assegno. Obiettivo della conservazione è quello di assicurare nel tempo i requisiti di integrità, autenticità, accessibilità, leggibilità, riproducibilità e disponibilità dei documenti informatici nonché delle informazioni conservate. La conservazione «a norma» viene prevista solo per l'immagine dell'assegno e per il documento informatico contenente il protesto/constatazione equivalente.

Per tener comunque traccia dell'intero ciclo di vita dell'assegno è inoltre prevista (in capo ai diversi intermediari in relazione al proprio ruolo) la registrazione (su supporto informatico) in modo univoco e immodificabile di tutti gli eventi relativi all'assegno (es. presentazione al pagamento, ricezione flusso di presentazione, msg di impagato, etc).

In entrambi i casi vengono fornite indicazioni per assicurare uniformità alla conservazione/registrazione (ad es. devono essere garantite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni almeno in relazione a codice ABI, CAB e numero assegno).

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni



**CONSERVAZIONE E  
DISPONIBILITA' DEI  
TITOLI CARTACEI**

L'assegno cartaceo è conservato dal negoziatore per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Durante tale periodo l'assegno cartaceo viene esibito solo su richiesta dell'Autorità giudiziaria. Ogni altra richiesta di esibizione o di copia viene evasa sulla base dell'immagine dell'assegno. Decorso tale periodo l'assegno cartaceo è distrutto, fatti salvi casi specifici (es. pendenza sul titolo di richieste di sequestro o ordini di esibizione dell'Autorità giudiziaria).

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni

## CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE

L'obiettivo è quello di consentire agli aventi diritto di poter ottenere copia degli assegni presentati al pagamento in via elettronica preservando l'unicità dell'assegno e delle relative funzioni giuridiche.

E' previsto quindi che il negoziatore possa rilasciare una sola volta la copia analogica dell'immagine dell'assegno impagato nonché del protesto o della constatazione equivalente; su tali copie dovrà essere apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi.

Possono invece essere rilasciate copie semplici, sia analogiche che informatiche, della sola immagine dell'assegno, dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo.

## Le sfide per una Banca Centrale

In un contesto caratterizzato da forti spinte innovative l'attenzione delle Banche Centrali è concentrata sull'efficienza e l'affidabilità del sistema dei pagamenti nel suo complesso

Tra le sfide per il futuro c'è quella di accompagnare anche le componenti più tradizionali del mercato dei pagamenti verso adeguati livelli di sicurezza ed efficienza garantendo benefici per gli operatori e per la clientela

### Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni

# Il progetto di trasferimento dell'immagine degli assegni

## PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni).
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, "Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari", emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. d) del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
- Regolamento della Banca d'Italia recante regole tecniche in materia di presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica emanato ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. e), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
- Dlgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, comma 1, del CAD".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 dicembre 2013 recante "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 novembre 2014 recante "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD".



# SPIN 2015

**Grazie**

**Francesca Provini  
BANCA D'ITALIA**

**SERVIZIO SUPERVISIONE MERCATI E SISTEMA DEI PAGAMENTI**  
*francesca.provini@bancaditalia.it*